

**SAES GETTERS S.p.A.**

**Assemblea Ordinaria del 7 maggio 2007 – 9 maggio 2007**

**Relazione illustrativa degli Amministratori relativa al conferimento dell'incarico di revisione contabile**

*Redatta ai sensi del D.M. n. 437/1998*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio SAES Getters S.p.A. e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 scade il primo mandato triennale di certificazione conferito dall'Assemblea alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. L'Assemblea è pertanto chiamata a conferire un nuovo incarico di revisione contabile o prorogare l'incarico di revisione contabile alla società uscente, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 54 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza") sulla base della proposta formulata dal Collegio Sindacale.

Il novellato articolo 159 del Testo Unico della Finanza, come modificato dal D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, in merito alla procedura di affidamento dell'incarico di revisione contabile stabilisce infatti che la proposta all'Assemblea dei Soci in merito alla società di revisione non sia più di competenza del Consiglio di Amministrazione, bensì di competenza esclusiva del Collegio Sindacale.

Vi rinviamo pertanto alla proposta formulata all'Assemblea dal Collegio Sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione risultano al vaglio del Collegio Sindacale offerte presentate da primarie società di revisione, ivi inclusa la società uscente Reconta Ernst & Young S.p.A.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è stato formulato dal Consiglio di Amministrazione per dare evidenza del possibile diverso termine dell'incarico di revisione contabile in funzione della società cui detto incarico verrà conferito dall'Assemblea sulla base della proposta del Collegio Sindacale: laddove, l'Assemblea conferisca detto incarico ad una società diversa da quella uscente, l'incarico potrà essere conferito per nove esercizi (2007-2015), laddove invece l'Assemblea deliberasse di prorogare l'incarico in essere a Reconta Ernst & Young S.p.A., l'incarico potrà essere prorogato per un periodo di sei esercizi (2007-2012) per poter rispettare il limite massimo di nove anni, tenendo conto dell'attività già svolta dalla medesima società di revisione senza soluzione di continuità, come sopra indicato. Secondo i principi espressi nelle disposizioni transitorie infatti gli incarichi in corso, la cui durata complessiva sia inferiore ai nove esercizi, possono essere prorogati al fine di adeguarne la durata al citato limite di nove esercizi.

Lainate, 6 aprile 2007

per il Consiglio di Amministrazione

---

Dr. Ing. Paolo della Porta  
Presidente